C/2026/1156

20.2.2026

# Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) incluso nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(C/2026/1156)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2026/421 del Consiglio ([1]) e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/420 del Consiglio ([2]).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di includere tale gruppo nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ([3]) relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ([4]) relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni riguardo alla sua inclusione nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che lo include nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l'attenzione del gruppo in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.

Affinché le osservazioni possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, la suddetta richiesta volta a ottenere la motivazione deve essere presentata **entro il 6 marzo 2026**.

Si richiama inoltre l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la sua designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L, 2026/421, 19.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/421/oj.
([2]) GU L, 2026/420, 19.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/420/oj.
([3]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
([4]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.